

**STUDIO DOTT. VINCENZO M. CIMINO**  
**CONSULENTE DEL LAVORO**  
**VIA MAZZINI N 107 40137 B O LOGNA**  
**TEL 051/344543 – FAX 051/306271<sup>1</sup>**  
**sito : [www.studiocimino.com](http://www.studiocimino.com)**  
**mail : [info@studiocimino.com](mailto:info@studiocimino.com)**

*Consulenza del lavoro – Gestione delle relazioni industriali e rapporti sindacali – Gestione delle crisi aziendali – Amministrazione del personale dipendente ed equiparato – Assistenza nella gestione della contrattualistica in materia di lavoro – analisi e relazioni tecniche – CTU presso il Tribunale di Bologna*

## **Oggetto: Nuovi adempimenti per le collaborazioni autonomi occasionali ex art 67 TUIR**

L'Ispettorato Nazionale del lavoro in data 28 marzo 2022 con la nota n. 573 ha reso noto che sarà operativa una **nuova applicazione** per effettuare la **comunicazione preventiva obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale**.

A tal fine ciascun Committente dovrà preventivamente (entro il giorno prima rispetto l'inizio della prestazione) accedere al sito qui indicato e procedere con la relativa compilazione ed invio telematico della comunicazione stessa. Questo il link:

[https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?  
retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome](https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome)

Per accedere all'applicazione occorrerà possedere lo **SPID** o **CIE**.

La comunicazione dovrà contenere:

1. I **dati** anagrafici completi del **committente** e del **prestatore** corredati da documento
2. Il **luogo** della prestazione
3. La descrizione (sintetica) dell'**attività svolta dal collaboratore**
4. La **data d'inizio prestazione** e l'ipotetico arco temporale entro il quale la prestazione può definirsi compiuta
5. L'ammontare del **compenso** qualora stabilito al momento dell'incarico.

Il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi per indicare la durata della prestazione:

- a. Entro 7 giorni
- b. Entro 15 giorni

c. Entro 30 giorni.

Nel caso in cui la prestazione non sia compiuta entro l'arco temporale indicato occorrerà effettuare una **nuova comunicazione**.

**Dal 1° maggio 2022, l'unica modalità** di comunicazione per assolvere l'obbligo di comunicazione sarà quella messa a disposizione **dal Ministero del lavoro e non** saranno ritenute **valide** le comunicazioni effettuate **via e-mail** alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

Lo Studio si rende disponibile ad offrire il servizio di cui sopra sia nella modalità di solo invio della comunicazione con i dati forniti dal Cliente, che di previa consulenza di fattibilità della collaborazione autonomo occasionale.

Si rimane a disposizione per eventuali necessità.

Cordiali saluti.

***Studio Cimino***